

## FATTURAZIONE E PAGAMENTO

17.1. FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....	181
17.1.1 <i>Tipologie di fattura</i> .....	181
17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE.....	182
17.2.1 <i>Le fatture relative al servizio di trasporto</i> .....	182
17.2.2 <i>Le altre tipologie di fattura</i> .....	183
17.3. TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	183
17.3.1 <i>Termini di emissione delle fatture</i> .....	183
17.3.2 <i>Il pagamento delle fatture</i> .....	184
17.3.3 <i>Il termine di pagamento</i> .....	184
17.3.4 <i>Gli interessi per ritardato pagamento</i> .....	185
17.4. LE CONTESTAZIONI.....	185

## 17.1. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione **allo stato attuale** relativa al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore sulla Rete di Trasporto viene svolta dall'Impresa Maggiore, secondo le modalità e le tempistiche da questa stabilite all'interno del proprio codice di rete.

I ricavi di spettanza di ciascuna Impresa di Trasporto vengono successivamente ripartiti in base agli accordi in essere tra le due Società ed in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di realizzazione di nuovi punti di Consegna o Riconsegna sulla rete di trasporto, al termine di ogni mese, una volta completato il calcolo del bilancio energetico definitivo per gli Utenti, il Trasportatore provvederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto ed agli eventuali corrispettivi di scostamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

### 17.1.1 Tipologie di fattura

La tariffa per il trasporto del Gas si articola in: corrispettivi di capacità, corrispettivo fisso e corrispettivo variabile; a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di disequilibrio e di scostamento del sistema per il mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula dei contratti di trasporto.

La fatturazione dei corrispettivi associati al trasporto sulla rete operata dal Trasportatore sarà, a seconda della specifica componente della tariffa considerata, a carico di questi o dell'Impresa Maggiore, indipendentemente dalla pertinenza dei ricavi associati.

In particolare, il Trasportatore fatturerà:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto sulla propria RR;
- il corrispettivo CV relativo alle Produzioni di gas naturale;
- i corrispettivi fissi associati ai Punti di Riconsegna su RR;
- i corrispettivi di scostamento.

L'Impresa Maggiore fatturerà invece:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto su RN;
- i corrispettivi di disequilibrio.

L'attività di fatturazione di cui al presente documento consente al Trasportatore di valorizzare i servizi forniti secondo lo schema previsto nel sistema tariffario in vigore.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità su RR (per i Punti di Riconsegna);
- b) corrispettivo fisso per ciascun Punto di Riconsegna;
- c) corrispettivo variabile relativo alle Produzioni di gas naturale;
- d) corrispettivo di scostamento.

Come sopra menzionato, il Trasportatore provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di trasporto, altre tipologie di fattura, quali:

- e) le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di allocazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall'altra;
- f) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- g) le fatture relative ad altre voci.

## **17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE**

### **17.2.1 Le fatture relative al servizio di trasporto**

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;

- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

### **17.2.2 Le altre tipologie di fattura**

Relativamente ai documenti indicati ai punti e), f) e g) il documento emesso dal Trasportatore contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

## **17.3. TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE**

### **17.3.1 Termini di emissione delle fatture**

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in momenti separati.

Il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da a) a d) entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a) e b) sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione);

- per le fatture di cui al punto c), entro il giorno 10 del mese di fatturazione;
- per le fatture di cui al punto d) dopo l'elaborazione del bilancio definitivo.

In tutti i casi in cui il giorno 5 o 10 cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto e), nel caso di errori di misura o di allocazione sono previsti momenti di verifica (come previsto al capitolo "Bilanciamento"), successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative note di debito o di credito è fissato per la fine del terzo mese successivo a quello cui si riferisce il conguaglio.

Le altre fatture saranno emesse dal Trasportatore non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione.

### **17.3.2 Il pagamento delle fatture**

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al capitolo "Responsabilità delle Parti". Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure l'eventuale maggiore importo verrà conguagliato sulla prima fattura utile successiva emessa dal Trasportatore.

### **17.3.3 Il termine di pagamento**

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi dalla relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda in particolare le note di credito o di debito relative ad errori di misura o di allocazione, gli errori di stampa e/o di calcolo manifesti saranno invece conteggiati sull'importo della prima fattura utile successiva.

#### **17.3.4 Gli interessi per ritardato pagamento**

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo, per ogni giorno di ritardo ovvero nel periodo di rateizzazione, interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come rilevato dal quotidiano "lsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 8 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro.

Limitatamente alla fatture afferenti le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di trasporto, di cui al RTTG, Titolo 6, la maggiorazione di cui sopra è applicata a decorrere dal 46° giorno di ritardo. Ai ritardati pagamenti effettuati sino a tale termine si applica una maggiorazione pari a 3,5 punti percentuali.

### **17.4. LE CONTESTAZIONI**

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.